Legge Regionale 31 maggio 2018

N. 8

"Legge di Stabilità regionale 2018".

# IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

# IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

#### **CAPO I**

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

#### Articolo 1

Dotazioni finanziarie per l'attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all'economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato

- 1. Le dotazioni finanziarie per l'attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo ricorrente ed a pluriennalità determinata, la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per il triennio 2018 2020 nei limiti indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.
- 2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all'economia, classificati tra le spese in conto capitale, sono determinati per il triennio 2018 2020 nei limiti indicati nella tabella B, allegata alla presente legge.
- 3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per il triennio 2018 2020 nei limiti indicati nella tabella C, allegata alla presente legge.

# Limiti di impegno

1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici sono quantificati per il triennio 2018 – 2020, unitamente alla decorrenza ed all'anno terminale, nella Tabella D, allegata alla presente legge.

# Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea

- 1. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2018/2020 relativa al Programma Operativo FESR è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E, allegata alla presente legge.
- 2. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2018/2020 relativa al Programma Operativo FSE è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella F, allegata alla presente legge.
- 3. I Dirigenti generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell'attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui ai precedenti commi, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.

## Norme in materia di spesa e di pareggio di bilancio

- 1. I Dirigenti generali ed i Dirigenti dei Dipartimenti della Giunta e del Consiglio concorrono al contenimento degli impegni entro i limiti previsti dalla normativa statale in materia di pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario, per l'esercizio finanziario 2018. A tale scopo i Dirigenti generali pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all'attuazione del sistema di monitoraggio e verifica del rispetto di tale limite.
- 2. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2018, a rideterminare il livello degli impegni autorizzabili nell'anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.
- 3. E' vietata la sottoscrizione di contratti e di convenzioni che non presentino la copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione. Ad ogni contratto sottoscritto è allegata una nota del competente ufficio regionale attestante la copertura a bilancio dei relativi oneri per le annualità ivi previste. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

## Disposizioni in materia di assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono determinati i valori delle quote di rilievo sanitario per l'assistenza alle persone anziane ospitate nelle strutture residenziali nelle seguenti misure:
  - a) quota giornaliera per anziani non autosufficienti: euro 18,00;
  - b) quota giornaliera per anziani allettati: euro 22,00.
  - Le suddette quote giornaliere sono riconosciute alle strutture di cui al presente comma nel limite massimo del 20% dei posti letto attivati nella singola struttura.
- 2. Per le strutture residenziali già beneficiarie delle provvidenze di cui all'art. 48 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27, il limite di cui al precedente comma è pari al 35% dei posti letto attivati nella singola struttura.
- 3. Le Aziende Sanitarie competenti provvedono alla liquidazione degli importi dovuti avvalendosi della quota del fondo sanitario regionale di parte corrente a destinazione indistinta per i non autosufficienti alle stesse assegnate.

#### **CAPO II**

#### MISURE DI GOVERNANCE E COOPERAZIONE TERRITORIALE

#### Articolo 6

### Misure di sostegno all'esercizio delle funzioni fondamentali e non fondamentali delle Province

- 1. Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è assegnato alla Provincia di Potenza l'importo di euro 2.686.610,00 quale sostegno da destinare alla copertura degli oneri connessi allo svolgimento delle funzioni non fondamentali.
- 2. Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è assegnato alla Provincia di Matera l'importo di euro 1.775.216,00 quale sostegno da destinare alla copertura degli oneri connessi allo svolgimento delle funzioni non fondamentali.
- 3. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2018 è assegnato alla Provincia di Potenza un contributo una tantum pari ad euro 2.375.000,00.
- 4. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2018 è assegnato alla Provincia di Matera un contributo una tantum pari ad euro 3.800.000,00.
- 5. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione pluriennale 2018/2020, per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, alla Missione 18 Programma 01.
- 6. Per gli anni successivi al 2020 si provvede, con successive leggi di bilancio, a quantificare l'ammontare del sostegno allo svolgimento delle funzioni non fondamentali delle Province di cui al presente articolo.
- 7. Il Fondo regionale a sostegno del processo di riordino delle funzioni provinciali istituito con l'art. 31 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 è abrogato.

## Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.)

- 1. Al fine di garantire il completamento della riforma finalizzata al riordino delle funzioni delle province e delle funzioni regionali di area vasta e all'istituzione del Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.), negli esercizi 2019 e 2020, le risorse di cui al precedente articolo 6, commi 1 e 2, quantificate e previste in € 4.461.826,00 per ciascun anno, a valere sulla Missione 18 − Programma 1, sono destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di tale riforma.
- 2. Sempre al fine di assicurare il compimento della riforma di cui al comma 1 sono stanziate le seguenti somme:
  - per gli esercizi 2019 e 2020, € 200,000,00 a valere sulla citata Missione 18 programma 1;
  - per l'esercizio 2019, € 2.600.000,00 a valere sulla Missione 1 programma 3;
  - per l'esercizio 2019, € 600.000,00 a valere sulla Missione 1 programma 11;
  - per l'esercizio 2019, € 100.000,00 e per l'esercizio 2020, € 40.000,00 a valere sulla Missione 4 programma 2.
- 3. Con le successive leggi di bilancio possono essere rideterminati gli oneri rivenienti dalla completa attuazione del riordino e dell'istituzione del fondo di cui al precedente comma 1.

## **CAPO III**

## DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE

## Articolo 8

Modifica all'art.21 della L.R. 31 gennaio 2015, n.3

1. La lett. b) del comma 4 dell'art. 21 della legge regionale 31 gennaio 2015, n.5, recante "Riordino delle provvidenze economiche e contributi", è abrogata.

## **CAPO IV**

## **DISPOSIZIONI FINALI**

## Articolo 9

## Copertura finanziaria

1. Le autorizzazioni di spesa per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, contenute nella presente legge, trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 - 2020.

# Entrata in vigore

- 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
- 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 31 maggio 2018

**PITTELLA**